



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 62

Riunione del 25 luglio 2012

66.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sarah Usan

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente/Relatore
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Claudio Zander - Componente

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati alla tesserata

Sarah Usan, per avere la stessa violato le disposizioni avendo la tesserata disputato quale giocatrice della Pallavolo Oggiona le gare ufficiali n. 3743 del 13 aprile 2012 tra Pallavolo Oggiona e Ist. Cavallotti, n. 3750 del 21 aprile 2012 tra Pallavolo Oggiona e ASD Bergoro Volley, n. 3753 del 27 aprile 2012 tra Pallavolo Oggiona e Pallavolo Saronno, pur essendo tesserata presso la Panta Rei ASD;

Alla riunione del 25 luglio 2012 erano presenti per la Procura federale l'Avv. Gaetano Marchei che chiedeva applicarsi nei confronti dell'incolpato la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno.

L'incolpato rimaneva assente

Esaminati gli atti, la CGN considera il seguente svolgimento della vicenda che ha dato luogo al procedimento:

FATTO: Con nota del Comitato Provinciale di Varese dell'11 maggio 2012 era trasmesso, per quanto di competenza, alla Procura Federale il provvedimento del Giudice Unico Provinciale di Varese del 9 maggio 2012 con il quale si evidenziava che l'atleta **Sarah Usan** aveva disputato quale giocatrice della Pallavolo Oggiona le gare ufficiali n. 3743 del 13 aprile 2012 tra Pallavolo Oggiona e Ist. Cavallotti, n. 3750 del 21 aprile 2012 tra Pallavolo Oggiona e ASD Bergoro Volley, n. 3753



del 27 aprile 2012 tra Pallavolo Oggiona e Pallavolo Saronno, pur essendo la stessa tesserata presso la Panta Rei ASD;

L'ACCUSA: sosteneva che, pur emergendo dall'istruttoria effettuata, l'evidente buona fede dell'atleta Sarah Usan, alla quale effettivamente fu comunicato dalla società Pallavolo Oggiona che il procedimento relativo al proprio prestito dalla società Panta Rei ASD alla società Pallavolo Oggiona si era concluso positivamente, la responsabilità dell'incolpata andasse comunque affermata nella consapevolezza che la sig.ra Sarah Usan avrebbe dovuto comunque con diligenza accertarsi personalmente dell'avvenuta conclusione positiva della procedura di prestito.

La stessa Procura affermava poi che la trattativa e l'accordo tra le due società si era effettivamente concluso rilevando come il tutto lasciasse presumere all'atleta l'effettiva conclusione positiva della procedura di prestito.

LA DIFESA DELL'INCOLPATO: ricavabile dalla memoria difensiva a suo tempo indirizzata alla Procura Federale, protestava l'assoluta buona fede della Usan,, caduta in errore per l'affidamento riposto nelle assicurazioni ricevute dalla dirigenza del sodalizio di appartenenza che poi ne ha confermato il prestito.

OSSERVA LA CGN.

L'affermazione della responsabilità disciplinare dei tesserati per violazioni al generale dovere di lealtà e probità sportiva, non potendo prescindere dalla valutazione dell'elemento soggettivo delle fattispecie tratte a giudizio, tranne nei casi per i quali la responsabilità oggettiva è espressamente prevista, comporta necessariamente la più attenta analisi dell'atteggiamento psicologico mantenuto dagli incolpati nei comportamenti che alla violazione avrebbero dato luogo nella prospettazione accusatoria.

Quanto sopra sta a significare che la violazione del generale dovere di lealtà e probità sportiva può ben rinvenirsi sia in casi in cui tale comportamento sia connotato da dolo sia nei casi nei quali lo stesso possa connotarsi per l'elemento della colpa nelle sue varie gradazioni.

E' comunque indubbio che l'elemento colposo, non potendosi certo parlare nel caso di specie di dolo, debba sussistere per poter essere valutato ai fini della sua valenza di necessario presupposto per la



sussistenza della violazione e per la conseguente applicazione della sanzione.

Orbene, gli insegnamenti dei principi generali del diritto, pur avendo condotto la Giurisprudenza ad escludere, in talune ipotesi che la buona fede non conduca necessariamente ad escludere la colpa (ad es. nel caso di errore causato da ignoranza colpevole, tesi alla quale sembra improntata la posizione della procura) risulta sufficientemente precisata in termini di "errore riconoscibile".

E' pertanto sulla riconoscibilità dell'errore nel quale è caduta pacificamente l'incolpata che questa Commissione deve appuntare il proprio esame.

Ora è noto che nel campo extracivilistico non è alla nozione dell'art. 1431 c.c. che si debba avere riguardo quanto, piuttosto alla categoria della "scusabilità dell'errore" sulla base del cosiddetto principio dell'affidamento incolpevole.

Dagli atti emerge proprio un affidamento incolpevole dell'atleta che, dinanzi alle rassicurazioni degli organi dirigenti del sodalizio, ha, come suo dovere riposto la massima fiducia in coloro che nell'ambito sportivo l'hanno costantemente indirizzata e guidata; onde appare conforme a Giustizia, anche alla luce degli accadimenti successivi, escludere la responsabilità disciplinare dell'incolpata. (cfr. comunicato n. 43 s.s. 2011- 2012)

P.Q.M.

Ritenendo non sussistere la responsabilità dell'incolpato
dispone nei confronti del medesimo non farsi luogo a sanzione

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

Roma, 30 luglio 2012